

Partito Transumanista Svizzero

Statuto dell'Associazione

Indice

1. Nome, sede e lingua	2
2. Scopo	2
3. Mezzi	2
4. Adesione.....	2
5. Organi dell'associazione	3
5.1 Panoramica.....	3
5.2 Assemblea Generale	3
5.3 Comitato	4
5.4 Revisore dei conti	4
6. Potere di firma	4
7. Responsabilità	4
8. Modifiche statutarie.....	4
9. Protezione dei dati	4
10. Scioglimento dell'associazione.....	4
11. Entrata in vigore	5

1. Nome, sede e lingua

Con la denominazione “Transhumanistische Partei Schweiz” (in tedesco; abbreviazione: THPS) [tradotta e ugualmente utilizzata anche come: “Partito Transumanista Svizzero” (stessa abbreviazione usata in tedesco, vedi sopra)], è costituita un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, con sede a Reichenburg SZ. Le lingue ufficiali dell’associazione sono il tedesco e l’inglese, ma per le pubblicazioni possono essere utilizzate anche altre lingue.

2. Scopo

L’associazione si propone di influenzare ambiti politici, sociali, scientifici e altri, a favore di uno sviluppo che consenta e promuova un futuro che includa il transumanesimo costruttivo e che tenga adeguatamente conto anche delle prospettive critiche al riguardo.

Per perseguire tale scopo, l’associazione o i suoi singoli membri o persone ad essa affiliate adottano misure legittime, come comunicazione, ricerca, lavoro su progetti, insegnamento, consulenza e altre attività.

3. Mezzi

Non è prevista alcuna quota associativa. Sono possibili donazioni generiche. Le singole attività possono essere finanziate individualmente, se necessario, ad esempio tramite sponsorizzazioni; tuttavia, non devono alterare lo scopo dell’associazione. Per eventi o altre circostanze derivanti dalle attività, possono essere riscossi oneri, tariffe d’ingresso, licenze, ecc. L’associazione può acquisire beni (beni patrimoniali, partecipazioni, ecc.).

4. Adesione

Qualsiasi persona fisica o giuridica nel mondo può aderire all’associazione. Anche le persone artificiali sono ammesse come membri speciali. Le persone ibride, su tutto lo spettro da naturale ad artificiale, possono aderire; l’adesione avviene secondo il diritto applicabile al momento dell’iscrizione. L’adesione termina con la dimissione, l’esclusione o lo scioglimento della persona giuridica. Non termina invece con la morte o la disattivazione di una persona artificiale, a condizione che l’adesione venga trasferita attivamente a un successore o da quest’ultimo proseguita, previa presentazione di idonea prova scritta.

L’adesione e la disdetta devono avvenire in forma scritta, ad esempio via e-mail o messaggio elettronico, e la decisione di aderire o uscire da parte di persone non naturali e non giuridiche deve essere presa in modo autonomo. I membri possono essere esclusi senza preavviso e senza che vi siano diritti legali. Un’esclusione può avvenire anche

senza motivazione, ma richiede la decisione unanime del comitato e dev'essere comunicata per iscritto al membro interessato.

5. Organi dell'associazione

5.1 Panoramica

Gli organi dell'associazione sono l'assemblea generale, il comitato e il revisore dei conti.

5.2 Assemblea Generale

L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea generale. Ogni anno si tiene un'assemblea generale ordinaria, in forma fisica, elettronica o ibrida. I membri sono convocati almeno dieci giorni prima della data fissata dal comitato, per iscritto (ad es. via e-mail), con allegato l'ordine del giorno.

Le richieste dei membri per punti aggiuntivi (fuori ordine del giorno) devono essere presentate al comitato per iscritto almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Le seguenti competenze non sono delegabili e spettano esclusivamente all'assemblea generale:

1. Elezione o revoca del comitato e del revisore dei conti
2. Approvazione e modifica dello statuto (vedi punto «Modifiche statutarie»)
3. Approvazione del bilancio annuale e del rapporto di revisione
4. Trattazione delle richieste rivolte all'assemblea generale

Ogni assemblea debitamente convocata è valida indipendentemente dal numero dei membri presenti. Ogni membro ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri partecipanti, sia in presenza sia a distanza (anche in modalità ibrida). Per modifiche statutarie e scioglimento dell'associazione, è richiesta una maggioranza semplice cumulativa di persone naturali, giuridiche e artificiali. Le votazioni senza esito sono ripetute una volta. Se non si giunge ancora a una decisione, delibera il comitato a maggioranza semplice. Se neppure il comitato raggiunge un verdetto, decide la presidenza.

Il comitato o un quinto dei membri possono richiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'assemblea straordinaria, specificandone lo scopo. L'assemblea deve aver luogo entro quattro settimane dalla ricezione della richiesta.

5.3 Comitato

Il comitato è composto da almeno tre persone e si auto-organizza. Rappresenta l'associazione verso l'esterno e gestisce le attività correnti. Il primo comitato è costituito dai membri fondatori. Ogni membro può richiedere una riunione, indicando i motivi. Le decisioni possono essere adottate per via circolare (anche tramite e-mail), a meno che non venga richiesta una discussione orale. L'attività del comitato è esercitata a titolo volontario e non retribuito.

5.4 Revisore dei conti

L'assemblea generale elegge almeno un revisore che verifica la contabilità e svolge almeno una revisione a campione ogni anno. I risultati sono documentati in un rapporto all'assemblea generale.

6. Potere di firma

L'associazione si obbliga mediante la firma collettiva della presidenza e di un altro membro del comitato.

7. Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio associativo. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri.

8. Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere modificato solo dall'assemblea generale (vedi punto «Assemblea generale»). Le modifiche entrano in vigore alla data specificata nella delibera, al più tardi con l'inizio del nuovo anno solare.

9. Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sono disponibili nella dichiarazione sulla protezione dei dati.

10. Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a un'organizzazione esente da imposte in Svizzera, che persegua uno scopo identico o analogo. Il patrimonio non sarà distribuito tra i membri.

11. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato adottato nell'assemblea costitutiva dell'11.11.2024 ed è entrato in vigore alla stessa data.



Membro fondatore **X**



Membro fondatore **Y**



Membro fondatore **Z**